

In Cremona, presso la sede dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, sita in Via Trecchi n.20

L'anno 2004 , il giorno 21 del mese di giugno,

presenti i seguenti signori:

Carù Francesco, nato a Varese il 04.10.1966 domiciliato a Milano in Viale Pasteur 10, Medico Veterinario;

Fornasier Massenzio, nato a Conegliano Veneto il 29.08.1963 domiciliato a Pogliano Milanese in via Arluno,3 , Medico Veterinario;

Petrocelli Alberto, nato a Treviso il 22.07.1960 domiciliato a Treviso in via S. Bona Nuova 80/A, Medico Veterinario;

Pancini Fabrizio, nato a Piacenza il 17.11.1953 domiciliato a Piacenza in Viale Risorgimento 31, Medico Veterinario;

1) E' COSTITUITA TRA I CONVENUTI UN' ASSOCIAZIONE DENOMINATA:

"SOCIETA' ITALIANA VETERINARI ANIMALI DA LABORATORIO"

2) L'Associazione ha sede legale in Cremona (CR) in Via Trecchi n.20.

3) L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai componenti si allega al presente atto sotto la lettera "A", e ne forma parte integrante e sostanziale.

4) L'Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo composto, per il primo mandato secondo quanto previsto dall'art.10 dello statuto, da un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario/tesoriere e dura in carica secondo quanto previsto dall'art.11 dello Statuto per un triennio.

Il CD è quindi così composto:

Presidente: MASSENZIO FORNASIER

Vice presidente: ALBERTO PETROCELLI

Segretario/tesoriere: FRANCESCO CARU'

Tutti presenti, accettano la nomina.

5) La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'associazione durante il primo anno viene determinata in Euro 30

6) All'atto della costituzione l'associazione farà richiesta di essere federata presso ANMVI.

7) La gestione organizzativa ed amministrativa dell'associazione è delegata a E.V. srl via Trecchi 20, Cremona che sosterrà costi e ricavi per conto dell'associazione redigendo un bilancio annuo per l'approvazione dell'assemblea.

Allegato A

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art.1) E' costituita l'Associazione : "Società Italiana Veterinari Animali da Laboratorio (S.I.V.A.L.).

Art.2) Essa ha sede in Cremona, via Trecchi n.20

Art.3) L'Associazione è un'organizzazione non commerciale e senza scopi di lucro che persegue finalità scientifiche e culturali, allo scopo di:

Diffondere le conoscenze scientifiche e le norme per il corretto allevamento, mantenimento e trattamento degli animali utilizzati a fini sperimentali secondo un codice etico professionale in accordo con le normative e le linee guida nazionali ed internazionali.

Il finanziamento delle attività di educazione continua e di aggiornamento, nelle sue diverse forme, si attua attraverso l'autofinanziamento, nonché il contributo degli associati e/o di enti pubblici e privati, sempre previa verifica di assenza di conflitto di interessi. Il finanziamento delle attività sociali si basa esclusivamente attraverso il contributo degli associati e/o di enti pubblici, previa verifica di assenza di conflitto di interessi con il S.S.N. Per tutte le proposte di aggiornamento e per le attività di formazione svolte per i propri associati è prevista un'attività di verifica sia per quanto riguarda la tipologia che la qualità dell'offerta.

L' Associazione non prevede attività sindacale ma si propone di promuovere il principio delle 3R (*Reduction, Refinement Replacement*) nell'ambito della sperimentazione animale, favorendo lo sviluppo e il miglioramento delle metodiche esistenti e la diffusione di metodi alternativi e/o complementari all'uso degli animali.

Collaborare, con le proprie competenze specifiche, con Autorità ed Istituzioni preposte alla regolamentazione e controllo della sperimentazione scientifica sugli animali utilizzati a fini sperimentali.

Promuovere iniziative che possano tutelare la professione veterinaria e la qualificazione professionale nel settore e favorirne la considerazione pubblica.

L'Associazione non prevede tra i propri scopi l'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, salvo che per quelle indispensabili per svolgere l'attività di formazione continua dei propri associati.

Al fine di garantire:

- una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni dei bilanci e dei rendiconti, valgono fra i soci i seguenti patti:

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.4) – Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti anche con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

All'associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.5) – L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. I soci possono liberamente consultare i libri sociali (libro verbali Assemblea dei Soci, libro verbali dell'Organo Amministrativo); è inoltre a disposizione dei Soci, presso la sede Sociale, nei quindici giorni precedenti l'assemblea, il rendiconto economico e finanziario.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Art.6)- Possono essere membri dell'Associazione tutti i Medici Veterinari che ne facciano richiesta.

Art.7) – Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate al Presidente e ratificate per l'accettazione dal Consiglio Direttivo. La quota associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo sulla base del consuntivo approvato. L'adesione si intende a tempo indeterminato.

Le quote o contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili e non sono rivalutabili.

Art.8) – L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché al pagamento della quota sociale.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

AMMINISTRAZIONE

Art.9) – (come modificato da delibera di Assemblea Ordinaria ed Elettiva del 9 novembre 2007) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre membri eletti dall'assemblea dei Soci.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art.10)- (come modificato da delibera di Assemblea Ordinaria ed Elettiva del 9 novembre 2007) Il primo Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario/Tesoriere. Dopo il primo mandato, il Consiglio Direttivo potrà essere composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Art.11) – Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Art.12) – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.13) – Il consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Art.14) – Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art.15) – I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria dal Consiglio Direttivo mediante affissione presso la sede sociale ed inoltre a mezzo di comunicazione scritta diretta a ciascun socio e contenente l'Ordine del Giorno.

La comunicazione di convocazione verrà spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 del Codice Civile.

Art.16)- L'Assemblea delibera sul Bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Art.17) – Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Sono ammesse le deleghe ad altro associato, sottoscritte in calce all'avviso di comunicazione. Nessun associato può cumulare più di una delega.

Art.18) – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo; in loro mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo richiede il caso, due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art.19) – Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano, salvo quanto previsto dal successivo art.22 del presente statuto, con le maggioranze previste dall'art.21 del Codice Civile, primo comma, anche per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e ciò in espressa deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art.21 del Codice Civile.

In occasione dell'Assemblea Annuale vengono rinnovate le cariche sociali su proposta del Consiglio Direttivo e con l'approvazione a maggioranza relativa dei soci presenti.

Candidature eventuali proposte dai soci devono giungere al Presidente (tramite raccomandata) almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.

In caso di mancata proposta da parte del Consiglio Direttivo e/o dei singoli soci, sarà l'Assemblea stessa ad indicare i candidati alle diverse cariche. Le elezioni dei candidati si svolgono con votazione a scrutinio segreto.

Un Consigliere dura in carica al massimo per tre mandati quindi se non entra nei meccanismi automatici (Vicepresidente, Presidente) non è più rieleggibile.

MODIFICHE STATUTARIE

Art.21) - Eventuali proposte di modifiche statutarie devono essere presentate al Presidente dai Soci almeno un mese prima dell'Assemblea. Gli emendamenti proposti sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze previste dall'art.19 del presente statuto.

SCIoglIMENTO

Art.22)- Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da almeno due terzi dei soci ed è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n.662, sceglieranno l'Associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta per legge.

CONTROVERSIE

Art.23) - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura, il loro lodo sarà inappellabile.

VARIE

Art.24) - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, troverà applicazione la disciplina stabilita dal Codice Civile per le persone giuridiche private.